

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G15116 del 15/12/2016

Proposta n. 19481 del 15/12/2016

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725.
Determinazione n. 168/2003. Disabilitazione sede operativa Regione Veneto CAA CANAPA s.r.l.

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. 168/2003 .
Disabilitazione sede operativa Regione Veneto
CAA CANAPA s.r.l.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'art. 26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, "Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002";

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 "Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio";

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008" e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 168/2003 con la quale si autorizza la Società **CAA CANAPA s.r.l.** ad utilizzare la denominazione di CAA;

VISTA la Determinazione n. A03412 del 19/4/2012 con la quale viene approvato il verbale di accoglimento della richiesta di attestazione dell'adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008 del **CAA CANAPA s.r.l.**;

VISTA la nota prot. n.432222 del 7/11/2016 (ns. prot. n. 0556844 del 7/11/2016) della Regione Veneto avente ad oggetto:" Decreto Mi.P.A.F.27 marzo 2008. Segnalazione irregolarità presso la sede

operativa CAA CANAPA S.r.l. di Castelfranco Veneto (TV)”, con la quale è stata trasmessa la nota prot.n.108373 del 27/10/2016 dell’AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura;

CONSIDERATO che l’AVEPA, nella suddetta nota , ha segnalato che, a conclusione dei controlli annuali sulla gestione delle attività delegate da parte dei Centri di Assistenza Agricola, sono state verificate irregolarità nella gestione dei fascicoli aziendali presso la sede operativa del CAA CANAPA S.r.l., sita in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima 20, specificando che le irregolarità rilevate sono tali da costituire presupposto per la dichiarazione di decadenza della stessa sede operativa;

CONSIDERATO che la Regione Veneto, nella citata nota, ha, inoltre, rappresentato che le irregolarità riscontrate dall’AVEPA nella gestione dei fascicoli aziendali, effettuata in esecuzione di apposita convenzione, sono tali da configurare la fattispecie prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera a) del Decreto MIPAAF 27 marzo 2008, proponendo alla Regione Lazio la revoca dell’autorizzazione ad operare alla sede del CAA CANAPA S.r.l. sita in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima 20, abilitata con Determinazione n. G07145 del 23/06/2016;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n.582749 del 22 novembre 2016 con la quale sono state contestate, ai sensi dell’art.11 del DM 27.3.2008, al legale rappresentante del CAA CANAPA S.r.l. le irregolarità rilevate dall’AVEPA ed è stato assegnato il termine di 10 gg. per provvedere, con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine , si sarebbe proceduto alla disabilitazione della sede operativa in questione;

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine sopra indicato e, per quanto sopra esposto, si procede alla disabilitazione della sede operativa del CAA CANAPA S.r.l. sita in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima 20, abilitata con determinazione n. G07145 del 23/06/2016;

RITENUTO, dunque, di dover procedere alla disabilitazione della sopracitata sede operativa del **CAA CANAPA S.r.l.** con sede legale in Via Amatrice, 38 - 00199 Roma

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la disabilitazione della seguente sede operativa del CAA CANAPA S.r.l. con sede legale in Via Amatrice, 38 - 00199 Roma:

DISABILITAZIONE

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	Determinazione
VENETO	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	Piazza Serenissima 20	G07145/2016

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con le determinazioni n. 168/2003 e A03412/2012 , che si intendono estese a tutte le sedi.

Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l’ Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it
canale: agricoltura – atti amministrativi.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 art. 26.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Roberto Ottaviani